



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BATTISTA, SCIBONA, AIROLA, BIGNAMI, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CASALETTO, COTTI, DONNO, FATTORI, MOLINARI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, VACCIANO e CAMPANELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2014**

Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - L'autorità e il prestigio delle Forze di polizia e dei suoi appartenenti si fondano non solo sul principio del primato della legge ma anche sul consenso dell'opinione pubblica e sulla condivisa percezione, che proprio gli appartenenti alle Forze dell'ordine, siano i primi ad essere soggetti alla legge e tenuti comunque al suo rigoroso rispetto in qualsiasi circostanza. Un principio che vale soprattutto quando le Forze di polizia possono essere costrette ad usare la forza per garantire la sicurezza dei cittadini o per ripristinare l'ordine. Tale principio si pone nell'ottica di avvalorare la credibilità, l'efficacia e l'efficienza delle Forze dell'ordine, poiché rafforzando queste caratteristiche si consolida il loro ruolo centrale nella difesa della democrazia.

Troppo spesso, nel corso degli ultimi anni, episodi legati alla gestione dell'ordine pubblico hanno riproposto questioni connesse con l'impiego delle Forze dell'ordine in situazioni che hanno visto le medesime rendersi responsabili di abusi, con la conseguenza che, a causa del comportamento dei singoli, risulta lesa l'onore ed il prestigio dei Corpi di polizia nel loro complesso.

Nel corso delle passate legislature, alcune iniziative legislative parlamentari hanno sottolineato la necessità di dotare le Forze di polizia italiane di codici identificativi, al fine di rendere più agevole l'individuazione dei singoli agenti. Tali proposte, purtroppo, non hanno sortito alcun risultato positivo, nonostante vari sistemi identificativi siano già da tempo in uso sulle divise e sui caschi delle Forze dell'ordine di molti Paesi europei, peraltro in linea con quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo

del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e specificamente, al suo interno, la raccomandazione generale n. 192, che invita gli Stati membri ad assicurarsi che i propri agenti di polizia portino un numero di identificazione.

La normativa vigente in relazione ad armamento e divise, contenuta all'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», prevede che i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia siano stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Mentre il secondo comma della succitata norma stabilisce che il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Tenuto conto, dunque, della legislazione vigente, che deve essere attuata e valorizzata al fine di favorire il riconoscimento degli operatori di polizia durante le manifestazioni, con il presente disegno di legge si propone di integrare il secondo comma del vigente articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di prevedere che gli operatori delle Forze di polizia debbano esporre un codice alfanumerico personale fi-

nalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge si sostituisce il secondo comma dell'articolo 30 (Armamenti e divise) della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevedendo che gli operatori delle Forze di polizia impegnati in servizio di ordine pubblico devono esporre un codice alfanumerico personale che ne consenta l'identificazione.

I criteri generali per regolare l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso, nonché le caratteristiche delle divise e dei relativi codici vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica - previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze - che deve essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (comma 2, articolo 1, del disegno di legge).

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede la sanzione per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, sia per l'operatore delle Forze di polizia, che per il superiore gerarchico il quale consenta i fatti di cui al presente articolo. Viene altresì fatto salvo, espressamente, il mantenimento delle sanzioni già oggi previste per il caso di più grave reato, ai fini del coordinamento con le disposizioni esistenti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Gli operatori di cui all'articolo 16 devono esporre un codice alfanumerico personale finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise e dei relativi codici, nonché i criteri generali volti a regolare l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso».

2. Il decreto di cui all'articolo 30, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con l'arresto da tre mesi a un anno. La stessa pena si applica al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.